

Digitized

AVV. CARLO RIELA
VIA TRIPOLI 3
PALERMO
Prendere a debito

ORIGINALE SENT. 3567/14
R.G. 14974/14
CRON. 5598/14
REP. 5222/14

All'udienza del 26 giugno 2014 sono presenti l'Avv. Carlo Riela per l'attore e l'Avv. dell'Avvocatura dello Stato, per il Ministero convenuto, i quali concludono nei termini indicati nell'allegato foglio di verbale e discutono oralmente la controversia, riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa; l'Avv. Riela insiste, in particolare, nelle note conclusive autorizzate depositate. È presente ai fini della pratica forense il dr.

IL G.O.T.

Dopo camera di consiglio, provvede come di seguito ad ore 14,15.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile

in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario *Dott.ssa Francesca Taormina*, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 14974 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2011

TRA

! (Avv. Carlo Riela)

attore

E

Ufficio Unico Imp. - Corte di Appello Palermo
2.58
3.76
Posta 0.00
R.I. 0.38
Totale 6.72
NORMALE 09/09/14
09:28
009616/A09
RIELA CARL RIELA CARLO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro-tempore*,
(Avvocatura dello Stato)

convenuto

Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.

Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile

in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- In accoglimento delle domande spiegate da _____ con atto di citazione del 28.11.11, condanna il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro-tempore*, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 15.669,28, oltre rivalutazione monetaria (sulla somma di € 3.405,18) ed interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
- Condanna il convenuto alla rifusione nei confronti dell'attore delle spese sostenute in questo giudizio, liquidate in complessivi € 5.055,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, da distrarre, secondo domanda, ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, oltre a quelle relative alla espletata ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico di parte attrice.

MOTIVI DELLA DECISIONE

agisce in giudizio per ottenere, previa declaratoria della responsabilità del Ministero dell'Interno ex art. 2051 ovvero, in linea gradata, ex art. 2043 c.c., il ristoro dei danni fisici e patrimoniali sofferti in conseguenza di un sinistro asseritamente verificatosi in data 11.10.08, alle ore 20,30 circa,

21

all'interno della Caserma della Polizia di Stato " ", allorquando, mentre scendeva le scale che costeggiano la Piazza d'Armi, antistanti allo spaccio-bar e che conducono agli uffici, rovinava al suolo a causa della pavimentazione dissestata, presentante mattoni distaccati e buche, riportando lesioni personali.

In ordine alla forma di responsabilità invocata in via principale dall'attore, mette conto premettere che la costante giurisprudenza del Supremo Collegio ha per lungo tempo ritenuto che l'art. 2051 c.c., nello stabilire che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, richiede, per la sua applicabilità al caso concreto, che il danno sia stato provocato dalla cosa, e cioè si sia verificato a causa del dinamismo connaturato alla cosa o per l'insorgenza in questa di un processo dannoso, ancorché provocato da fattori esterni, e che sussista un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, accompagnato dal dovere di "vigilare" sulla cosa stessa. Quanto all'onere probatorio, secondo l'orientamento in parola, l'attore, che agisce per ottenere il risarcimento dei danni subiti invocando la responsabilità del custode, deve provare l'esistenza di un efficace nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo - e tale prova si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva, originariamente posseduta o successivamente assunta, dalla cosa nella sua globalità (e non anche nelle sue singole componenti specificamente pericolose) -, mentre non occorre che dimostri l'esistenza di una specifica intrinseca pericolosità della cosa in sé.

Occorre poi che la cosa, pur nella combinazione dell'elemento esterno, costituisca essa la causa o la concausa del danno, sotto il profilo dinamico, per

cui va esclusa la responsabilità nel caso in cui il fatto esterno, non imputabile al custode, sia stato da solo sufficiente a causare il danno e la cosa costituisca solo il mezzo o l'occasione per la produzione del danno.

Graverà, invece, sul custode, per andare esente da responsabilità, la dimostrazione che il danno sia derivato da "caso fortuito", inteso quest'ultimo - secondo l'elaborazione giurisprudenziale - come fattore straordinario ed imprevedibile, in grado di recidere il nesso di causalità che lega l'evento lesivo alla cosa, e tale da ricomprendere anche il fatto del terzo ed il comportamento del danneggiato, allorché sia stato da solo sufficiente a provocare l'evento e la cosa abbia assunto il ruolo di "occasione dell'evento" e "mero tramite del danno", provocato da una causa ad essa estranea.

A fronte del suddetto orientamento giurisprudenziale tradizionale, che individuava nella norma in questione un caso di presunzione di colpa, per cui il fondamento della responsabilità sarebbe stato pur sempre il fatto imputabile dell'uomo (nella specie del custode), che era venuto meno al suo dovere di controllo e vigilanza perché la cosa non producesse danni a terzi, recentemente intervenuta sulla questione, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento o un'attività del custode ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e

l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.

Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, I co., c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (*Cass. Civ., sez. III, n. 5658/10*).

E così, chi proponga domanda di risarcimento dei danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in relazione alle condizioni di una strada, ha l'onere di dimostrare le anomale condizioni della sede stradale e la loro oggettiva idoneità a provocare incidenti; è onere del custode convenuto in risarcimento, invece, dimostrare l'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente o la colpa del danneggiato o altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno.

Nella vicenda che ci occupa, è rimasto dimostrato il nesso eziologico tra la cosa in custodia (le scale interne della caserma) e l'evento dannoso occorso ai danni dell'attore in data 11.10.08, sicché parte attrice ha assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante ai sensi dell'art. 2051 c.c., avendo provato non solo il fatto storico del sinistro, ma anche il rapporto causale diretto di quest'ultimo con la cosa custodita.

Addotto dall'attore ed escusso all'udienza del 23.04.13, il teste
premettendo di essere capo pattuglia Isp. della Polizia di Stato e collega dello
di avere assistito personalmente al fatto perché al momento dello
stesso egli si trovava in compagnia dell'attore, scendendo le scale proprio
accanto a lui, ha confermato che *"prima di iniziare a scendere le scale,
costituite circa da tre gradini, che conducono agli uffici, l'attore è inciampato
nel dissesto della pavimentazione che si trova proprio all'inizio della
gradinata; in quel tratto la pavimentazione presentava mattoni distaccati e
irregolarità che non erano né segnalati né transennati"*, precisando, ancora
più incisivamente, che *"i mattoni non erano attaccati al suolo e
scricchiolavano al passaggio dei pedoni"*.

Il teste ha, poi, dichiarato che, dopo la caduta, *"l'attore lamentava dolore ai
gomiti e che, subito dopo il fatto, non è riuscito più ad alzare le braccia"*,
riconoscendo lo stato dei luoghi al momento del sinistro e, in particolare, il
dissesto in cui è incappato l'attore nelle riproduzioni fotografiche allegate al
fascicolo attoreo ed esibitegli in sede di escussione (cfr. fotografie nn. 7 e 16
allegate alla produzione attorea).

E d'altra parte, va anche detto che dalle fotografie che ritraggono la scalinata
de qua – prodotte in giudizio dall'attore e nelle quali (si ripete) il ha
riconosciuto lo stato dei luoghi al momento dell'evento dannoso – emerge in
effetti l'esistenza di un dissesto (costituito da un non perfetto allineamento dei
mattoni che compongono la pavimentazione del primo pianerottolo della
scalinata, alcuni dei quali si presentano addirittura sollevati) tale da

rappresentarsi quale fattore di interferenza suscettibile di influire sull'incedere di un pedone.

Quest'ultima circostanza, in particolare, assume rilievo sul piano della valutazione relativa al nesso eziologico, perché dimostra l'astratta idoneità della condizione in cui si trovavano le scale interne della caserma che conducono agli uffici degli agenti di P.S. a provocare la caduta degli utenti che si accingevano a transitarvi sopra.

L'elemento della contestualità temporale tra il passaggio dell'attore sul dissesto e la sua perdita di equilibrio, poi, completa l'accertamento attinente al nesso di causalità, fondando la convinzione che siffatta perdita di equilibrio fu in concreto provocata dalla suddetta condizione della pavimentazione della gradinata.

Ed allora, i dati probatori acquisiti, in uno alle riproduzioni fotografiche prodotte dall'attore, corroborano la convinzione che lo stato della scalinata della caserma " " fosse di per sé potenzialmente lesivo, a causa della presenza di sconessioni della pavimentazione.

Non può, dunque, revocarsi in dubbio che siano state le condizioni della pavimentazione in parola, rappresentando pericolo per l'incolumità degli utenti che transitavano sulla stessa, a provocare la caduta dell'attore.

Ne consegue che l'evento dannoso si presenta in sé come fatto reso possibile, e così causato, dallo stato manutentivo della scalinata che conduce agli uffici del personale della P.S.

Da questi dati di fatto, che caratterizzano la fattispecie concreta, discende la configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. del Ministero convenuto,



per il rapporto di custodia esistente tra quest'ultimo e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che possa assumere alcun rilievo in sé l'eventuale violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, ovvero dalla prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico, ben potendo rilevare altresì (si ribadisce) il fatto colposo del soggetto danneggiato come idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, I co., c.c., con conseguente diminuzione di responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.

A questo punto, sulla scorta delle pregresse argomentazioni, posto che il Ministero convenuto non ha provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, applicando, come era suo preciso onere, nella manutenzione dei viali interni alla caserma e dei loro accessori (le scale, appunto), la diligenza richiesta anche ed in particolare dalla propria specifica funzione e, peraltro, concretamente applicabile con maggiore agio, se sol si consideri la limitata estensione dei luoghi da sottoporre a controllo manutentivo – trattandosi di una caserma e non dell'intero perimetro delle strade cittadine –, dovendosi indagare sull'incidenza causale del comportamento dell'attore-danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, deve opinarsi che non sussista un comportamento colposo dello Iacobellis nella causazione dell'evento.

In proposito, è da dire che, se da un lato, dalla prova orale (e dalle ammissioni del Ministero convenuto) è emerso che le condizioni di visibilità non erano ottimali, avendo il chiarito che *"il giorno del fatto l'illuminazione sul luogo del sinistro era più scarsa del solito... di solito la luce in quel punto arriva da un lampione poco lontano, ma il giorno del fatto la luce era più debole"*; dall'altro, lo stesso ha soggiunto che *"prima di cadere l'attore teneva un'andatura regolare"* - così confermando che nulla fece lo Iacobellis per provocare o concorrere alla caduta, anche in considerazione delle lacunose condizioni di visibilità.

Né può configurarsi la condotta colposa dell'attore per avere egli - come assunto dal Ministero - percorso una scalinata limitata all'accesso di plotoni o picchetti in occasione di parate e commemorazioni piuttosto che destinata al transito generale: sul punto, posto che in ogni caso la narrata (ma indimostrata) circostanza non avrebbe comunque esentato il convenuto dal dovere di mantenere la scalinata in questione, seppure essa fosse stata destinata esclusivamente al passaggio di plotoni e picchetti (che, essendo costituiti anch'essi da essere umani, ben avrebbero potuto incappare nei dissesti della pavimentazione dei gradini), basti osservare che sia il teste che il teste (quest'ultimo anch'egli collega dell'attore) hanno concordemente e convincentemente dichiarato che prima del sinistro per cui è lite e fino allo stesso il cancelletto di accesso al pianerottolo teatro dell'incidente era costantemente aperto e destinato al transito pedonale, per essere poi chiuso con un lucchetto e sbarrato al transito in seguito al fatto dell'11.10.08 e di nuovo riaperto in occasione della ricorrenza dell'anniversario

22

dell'uccisione del giudice Giovanni Falcone del 23.05.12 e lasciato da quel momento aperto (cfr. capp. c) 1, 2, 3 memoria istruttoria attorea che i testi hanno confermato).

Nel dettaglio, il _____, ha affermato che "già il giorno successivo all'incidente dell'attore, il cancelletto in questione fu chiuso con un lucchetto" mentre "il cancelletto è stato aperto almeno fin dal 2004 quando io sono stato trasferito in caserma... attualmente il cancelletto è aperto".

E dunque, non può non rilevarsi che, quantomeno all'epoca del sinistro che ci occupa, difettava sui luoghi apposita segnaletica – che era onere del Ministero convenuto fare collocare – che ponesse espresso divieto ai dipendenti di transitare e percorrere la scalinata in oggetto per raggiungere gli uffici o la piazza sottostante e che limitasse l'accesso del personale ad un percorso diverso da quello consentito dalla gradinata concretamente percorsa dallo

In difetto di detta apposita indicazione segnaletica, non può addebitarsi all'attore di avere reputato aperta al transito la rampa *de qua*, anche in considerazione del fatto che, come attestato dal _____ e dal _____, essa costituiva il percorso più breve e diretto per raggiungere non soltanto gli uffici del personale di P.S. ma anche la Piazza d'Armi sottostante che, quando non viene utilizzata per le manifestazioni, viene impiegata come parcheggio per i mezzi di servizio e quelli privati del personale della P.S. occupato nella caserma (cfr. capp. 4 e 5 memoria istruttoria attorea, che i testi hanno entrambi ratificato).

Tutto ciò posto, spetta all'attore il ristoro dei danni subiti in connessione causale con il sinistro *de quo*: sul punto, vanno integralmente accolte e condivise le conclusioni cui è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici atte a renderle attendibili e rilevanti anche in punto di nesso eziologico tra l'evento e le lesioni, il nominato consulente d'ufficio, che ha ritenuto residuati – a carico dello Iacobellis ed in connessione eziologica con le lesioni a suo tempo provocate dall'incidente – postumi di lieve entità, quantificati con la percentuale del 5%, che tiene conto, come esplicitato dal perito, sia dell'esame obiettivo, che *“ha comunque evidenziato segni clinici molto modesti”* sia della *“tipologia delle lesioni subite (trattasi di fratture che sono composte ma comunque articolari, anche se il gomito è un'articolazione non da carico) ed il fatto che ad essere stati interessati sono ambedue i gomiti”*.

Il Ctu ha, infatti, concluso nel senso che *“si può ritenere senza dubbio esservi nesso causale tra il riferito suddetto incidente dell'11/10/08 e il suddetto trauma ai due arti superiori con la conseguente frattura dei due capitelli radiali”*.

Le conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attore da quelle lesioni (10 giorni di inabilità assoluta e 40 giorni di inabilità relativa al 50%).

Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha

ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la "voce" di danno c.d. biologico, da un canto, e la "voce" di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (*Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11*).

Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal Supremo Collegio, nella sua più autorevole composizione (*Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008*), invero, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.

E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque,

nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.

Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione

dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono.

In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (*Cass. Civ., sez. III, n. 12408/11*).

Corroborando quanto già affermato, i giudici ermellini sono tornati, anche successivamente alla pronuncia in rassegna, sulla questione, ribadendo che le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica del Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione; i relativi parametri sono conseguentemente da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di

riscontro e verifica di quella, di inferiore ammontare, cui sia diversamente pervenuto, incongrua essendo la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui si perviene mediante l'adozione dei parametri esibiti dalle dette tabelle di Milano (Cass. Civ., sez. III, n. 14402/11).

Ed allora, alla luce delle chiare indicazioni contenute nella sentenza della Cassazione n. 12408/2011 – che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U., n. 26972/08).

E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (5%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (35 anni) del soggetto all'epoca del fatto ed al livello dell'invalidità, e considerato che risultano allegare e provate anche una peculiare sofferenza morale e circostanze soggettive, che, complessivamente considerate, comportano una personalizzazione in aumento del danno biologico, nella misura del 15%, con riguardo al suo aspetto

2

dinamico relazionale ed alla durata di tali sofferenze, si liquida all'attore la somma, riconosciuta all'attualità, di € 8.664,10 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente.

Sul punto, va opportunamente soggiunto che, nonostante i postumi rientrino nei danni micro-permanenti, il sinistro per cui è causa ha certamente ed intuitivamente cagionato un peggioramento della qualità della vita dell'attore, costretto, nei primi mesi successivi allo stesso, durante la convalescenza, anche nelle più intime ed essenziali incombenze quotidiane (a partire, a mero titolo esemplificativo, dall'igiene personale, dall'espletamento dei bisogni fisiologici, dal nutrirsi, dal vestirsi ecc. per finire con lo scrivere, il fare la spesa, il cucinare, il guidare un autoveicolo, il rispondere e parlare al telefono ecc.), a ricorrere all'ausilio di altri soggetti, che lo accudissero costantemente, se sol si consideri che in occasione del dedotto evento lo riportò la frattura dei gomiti di entrambi gli arti superiori, immobilizzati in gesso per un breve periodo ma bloccati, dietro parere medico, per un più lungo arco temporale successivo alla dismissione dell'impalcatura gessata.

Peraltro, seppure dette circostanze non fossero logicamente presumibili dalla natura e tipologia delle lesioni riportate nell'occorso, esse troverebbero conferma nelle dichiarazioni rese dai testi e (anch'egli collega dell'attore), che hanno ratificato la circostanza secondo cui, durante la convalescenza, fu costretto a tornare nel suo paese di origine (la) per essere assistito, in tutto e per tutto, dal di lui padre.

le parole dei due testi in parola ben può ricavarsi, altresì, che a causa delle
riportate nel sinistro, lo ha mutato le proprie abitudini,
ciando all'attività sportiva che prima praticava non soltanto per diletto ma
quanto funzionale all'attività lavorativa concretamente svolta ovvero
similmente anche per mantenere quella forma fisica necessaria
pletamento delle proprie mansioni - l'attore è, infatti, ed era all'epoca dei
un agente scelto della Polizia di Stato in forza al reparto scorte: a detta del
anese, invero, *"io e l'attore praticavamo spesso sport insieme"*, mentre in
uito al sinistro *"l'attore ha del tutto abbandonato l'attività fisica"*.
dunque, comprovato che il dinamismo dell'attore sia stato compromesso
lle conseguenze del sinistro e che lo stesso sia stato privato
mporaneamente di un'attività (quella fisica e sportiva, appunto) che invece
olgeva regolarmente prima dell'evento lesivo.

quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati
eteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del
ribunale di Milano (recentemente aggiornate e riferite all'anno 2013) in una
orbice giornaliera da un minimo di € 96,00 ad un massimo di € 144,00, tenuto
onto di tutte le anzidette peculiari circostanze soggettive ma anche della
quantificazione del danno biologico e della durata dell'inabilità temporanea
ome determinate dal Ctu, appare equa una quantificazione giornaliera
orrispondente all'importo medio tra il minimo ed il massimo (pari ad € 120,00
ro die per I.T.T.): spetta, dunque, all'attore a ristoro di tale profilo di danno il
omplessivo importo di € 3.600,00 (di cui € 1.200,00 per I.T.T. ed € 2.400,00
per I.T.P. al 50%), sempre con valutazione all'attualità.

atto oggetto del risarcimento il pregiudizio patrimoniale subito da parte
e in connessione eziologica con le lesioni provocate dal sinistro; deve,
nto, riconoscersi allo la somma, reputata congrua dal Ctu, di €
73 – giusta sommatoria delle fatture in atti – per gli esborsi effettuati in
relazione causale con l'incidente medesimo, somma che, oggetto di
obbligazione di valore, dovrà essere rivalutata ad oggi in ragione degli
ci Istat con decorrenza dalla data media degli esborsi.

rifuso all'attore, infine, anche il danno patrimoniale patito per il mancato
cepimento delle indennità di servizio festivo e di presenza servizi esterni
ché delle ore di lavoro straordinario non effettuato nel periodo successivo
ministro per tutta la durata dell'infortunio.

lo detto profilo, basti osservare che, pur essendo la prestazione straordinaria
enda eventuale nel rapporto di lavoro, non certamente riconducibile a
stazioni continuative, deve ritenersi la possibilità di riconoscere detta voce
danno patrimoniale nel caso in cui la parte allegghi e dimostri con quale
quenza ed intensità fosse solita prestare lavoro oltre il normale orario ovvero
olgere servizi compensati con indennità speciali.

concreto, la produzione documentale attorea consente di eseguire
adeguata ricostruzione delle concrete modalità di svolgimento del rapporto
impiego ed offre idonea dimostrazione del fatto che lo Iacobellis, prima del
astro dell'11.10.08, svolgeva regolarmente lavoro straordinario e percepiva
mpensi aggiuntivi rispetto alla paga-base per indennità di servizio, mentre
cessivamente al sinistro e fino al mese di marzo 2009 egli non ha prestato

o oltre il normale orario né ha svolto servizi compensati con indennità
ali (cfr. copia buste paga allegate al fascicolo attoreo).

ta voce di danno ben può essere quantificata nella misura indicata nella
zione a firma del rag. _____, all. 9 del fascicolo attoreo, in

mplessivi € 2.723,45, che non soltanto appare congrua ed idonea a
pensare la perdita patrimoniale patita dall'attore ma che non è mai stata
etto di specifica contestazione da parte del Ministero convenuto, limitatosi,
en vedere, a costituirsi con comparsa del 20.02.12 ma mai comparso ad
una delle udienza celebrate nel corso del giudizio, ad eccezione della
erna, calendata per la discussione orale, ed astenutosi finanche dal deposito
memorie successive a quella costitutiva.

onclusivamente, la somma complessivamente dovuta a _____ ed al

in pagamento va condannato il Ministero convenuto ascende ad € 15.669,28
tenendo presente che la somma di € 12.264,10 - riconosciuta a titolo di danno

ologico da invalidità permanente e temporanea - è già comprensiva di
ivalutazione monetaria, mentre sull'importo di € 3.405,18 - riconosciuto a
ristoro delle spese sostenute e del danno patrimoniale da mancato guadagno -

essa dovrà essere calcolata in ragione degli indici Istat), sulla quale vanno
calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro (11.10.08),
commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata
di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. "danno da ritardo".

in ordine al governo delle spese di lite, quelle sostenute dall'attore seguono la
soccumbenza e, liquidate, in proporzione alla condanna, sulla base dei

parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14 ed applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (03.04.14), in complessivi € 5.055,00, di cui € 220,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, vanno poste a carico di parte convenuta e distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto domanda; il convenuto dovrà rifondere all'attore anche le spese relative alla espletata ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico dello stesso.

Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 26 giugno 2014

Il G.O.T.

Dr.ssa Francesca Taormina

Francesca Taormina

**Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Angela Catanese**

